



# COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

## Note informative IMU anno 2022

### Aliquote IMU anno 2022

|  |  |
|--|--|
| <b>Aliquota Base</b><br>Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei punti sotto indicati  | <b>9 per mille</b>   |
| <b>Abitazione principale</b> di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (commi 748 e 749 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019)  | <b>5,5 per mille</b><br><b>detrazione</b><br><b>€ 200,00</b> |
| <b>Comodato d'uso con contratto registrato</b> (comma 747 lett. c) dell'art. 1, della L. n. 160/2019) - riduzione del 50% della base imponibile (vedi nota a pag.3)<br><b>Occorre la presentazione della dichiarazione Imu entro il 31-12-2023</b>   | <b>5,8 per mille</b>   |
| <b>Comodato d'uso</b> immobile di categoria catastale A (con esclusione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9) e le relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) <b>concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli)</b> , che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più abitazioni concesse in uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la riduzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.<br><b>Occorre la presentazione di apposita richiesta entro il 31-12-2022</b> | <b>5,8 per mille</b>   |
| <b>Immobili locati a canone concordato</b> di cui alla legge n. 431/1998 (comma 760 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019) - riduzione del 25% dell'imposta.<br><b>Occorre la presentazione di apposita richiesta entro il 31-12-2022</b>   | <b>9 per mille</b>   |
| <b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b> , escluso categoria D/10 (comma 753 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019)  | <b>9 per mille</b>   |
| <b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019).   | <b>ESENTI</b>  |
| <b>Fabbricati rurali ad uso strumentale compresa la categoria D/10</b> (comma 750 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019) o con certificazione dei requisiti di ruralità richiesta all'agenzia delle entrate - ufficio del territorio e riportata nella visura catastale dell'immobile (art. 9 comma 3bis d.l. 557/1993).  | <b>1 per mille</b>   |
| <b>Unità immobiliari collabenti classificate catastalmente come F/2</b>  | <b>0 per mille</b>   |
| <b>Aree edificabili</b>  | <b>9 per mille</b>   |
| <b>Terreni Agricoli</b> (comma 758 dall'art. 1 della L. n. 160/2019)<br>I terreni agricoli del Comune di Terricciola sono esenti dal pagamento dell'imposta perché ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  | <b>ESENTI</b>  |

## **ABITAZIONE PRINCIPALE E CASISTICHE ASSIMILATE (Cat. A2/A3/A4/A5/A6 e A7) - Art. 1 comma 741 lett. b) L. 160/2019**

**Non si versa l'imposta** per l'abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021):**

La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 31/12/2023.

**Sono assimilate all'abitazione principale e quindi non si versa l'IMU** le seguenti tipologie di immobili- **Art. 1 comma 741 lett. c):**

- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei **soci assegnatari**;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a **studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la **casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (**previsto dal Regolamento IMU**)

### **ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A1/A8/A9) PAGAMENTO IMPOSTA E APPLICAZIONE DETRAZIONE - Articolo 1 Comma 749 L. 160/2019:**

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- **La suddetta detrazione** si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

**COMODATO D'USO GRATUITO CON I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE - Articolo 1 Comma 747 lett. c) L. 160/2019.**

**Per tale casistica si applicano l'aliquota ridotta approvata dal Comune e la riduzione del 50% della base imponibile purchè sussistano le seguenti condizioni:**

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

Tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere e la mancanza anche di una sola condizione determina la perdita delle agevolazioni (riduzione di aliquota ed abbattimento del 50% della base imponibile).

Il possessore dell'immobile deve presentare la dichiarazione su modello ministeriale per comunicare i dati degli immobili concessi in comodato.

**COMODATO D'USO GRATUITO CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'ALIQUEUTE IMU (delibera di C.C.n. 22 del 25/05/2022) - Per tale casistica si applica solo la riduzione di aliquota purchè sussistano le seguenti condizioni:**

- L'aliquota ridotta (immobile di categoria catastale A con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e le relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che la utilizzano come abitazione principale.
- In caso di più abitazioni concesse in uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la riduzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022):**

- Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

**IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO - Articolo 1 Comma 760 L. 160/2019:**

- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento

Sul sito [www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it) - Uffici Comunali- Ufficio Tributi - si può consultare l'accordo territoriale che disciplina le locazioni a canone concordato:

**ENTI NON COMMERCIALI – Art. 1 comma 759 lett. g) L. 160/2019:**

- Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, ovvero posseduti e condotti dagli stessi enti.
- Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista sia per attività in esenzione che non, occorre quando possibile, ai sensi dell'art. 91-bis, comma 2, del D.L. n. 1/2012 provvedere all'accatastamento autonomo; se ciò non è possibile l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi secondo i parametri indicati in dichiarazione IMU.
- Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno (Art. 1 comma 770 L. 160/2019).

**ESENZIONE IMU "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) :**

- A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

**ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020) :**

- Per il 2022 resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

**CHI DEVE PAGARE – Art. 1 comma 743 L.160/2019**

- I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

**CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA AI FABBRICATI - Art. 1 comma 745 L. 160/2019**

- Per la determinazione della base imponibile occorre conoscere le rendite catastali delle proprie unità immobiliari. Si possono conoscere le proprie rendite catastali presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio, presso i professionisti abilitati, presso gli uffici postali abilitati e tramite il sito web <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/> Gli uffici del Comune non sono abilitati a rilasciare visure catastali.
- Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- Se non ci sono state variazioni edilizie che hanno determinato una nuova rendita catastale, questa è la stessa già utilizzata l'anno scorso per pagare l'IMU. Non bisogna infatti confondere l'aumento dei coefficienti "moltiplicatori" con le rendite catastali, che la normativa IMU ha lasciato inalterate.

**Calcolo della base imponibile:**

- -la **rendita catastale** di ciascun immobile deve essere **rivalutata del 5%**;
- -moltiplicare la **rendita catastale rivalutata** per il **coefficiente** corrispondente alla categoria catastale dell'immobile, secondo la seguente tabella:

| <b>categoria catastale dell'immobile</b>  | <b>coefficienti</b> |
|---|---------------------|
| <b>A</b> (abitazioni e/o residenze) <b>esclusa la categoria A/10</b>  | 160                 |
| <b>A/10</b> (uffici e studi privati)  | 80                  |
| <b>B</b> (strutture di uso collettivo)  | 140                 |
| <b>C/1</b> (negozi e botteghe)  | 55                  |
| <b>C/2</b> (magazzini e locali deposito) <b>C/6</b> (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) <b>C/7</b> (tettoie chiuse o aperte)    | 160                 |
| <b>C/3</b> (laboratori per arti e mestieri) <b>C/4</b> (fabbricati e locali per esercizi sportivi) <b>C/5</b> (stabilimenti balneari) | 140                 |
| <b>D</b> (categorie speciali a fine produttivo o terziario) <b>esclusa la categoria D/5</b>   | 65                  |
| <b>D/5</b> (istituti di credito, cambio e assicurazione)  | 80                  |

## **CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA AD UN'AREA EDIFICABILE – Art. 1 comma 746 L. 160/2019**

- Moltiplicare i metri quadri della superficie edificabile per il valore al metro quadro. Il Comune ha approvato la delibera con i valori al metro quadro delle aree edificabili, consultabile sul sito [www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it) - uffici comunali – ufficio Tributi – Imu.
- I terreni edificabili posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, **sono considerati terreni agricoli al fine del calcolo della base imponibile e quindi esenti dal pagamento IMU.**

## **CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA AI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D – Art. 1 comma 746 L. 160/2019**

- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dal valore contabile.
- Per i fabbricati già iscritti in catasto la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale dell'immobile, indicato nella tabella.
- Per questi fabbricati l'imposta IMU si determina applicando l'aliquota del 8,8 per mille ( di cui il 7,6 per mille va versato con l'apposito codice tributo (3925) allo Stato e il restante 1,2 per mille va versato con apposito codice tributo del Comune (3918).
- Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D/10** (fabbricati strumentali all'attività agricola) l'IMU va pagata con l'aliquota prevista per i fabbricati rurali ed il codice tributo 3913.

## **RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE: - Art. 1 comma 747 L. 160/2019**

- La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- **Consultare il Regolamento IMU per verificare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato disciplinate dal Comune.**
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

## **ALIQUOTE**

- L'IMU deve essere versata applicando le aliquote stabilite dal Comune e inserite nella tabella sopra indicata.

## **CALCOLO ON-LINE**

- Sul sito [www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it) - uffici comunali - ufficio Tributi -, è disponibile un collegamento al "Calcolo IMU", grazie alla collaborazione di Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), dove è possibile per i contribuenti calcolare l'imposta dovuta e stampare i modelli F24 per il pagamento. Si informa che il Calcolatore Anutel è un semplice strumento di supporto per il contribuente, non vincolante per i successivi controlli da parte dell'Ufficio Tributi.

## MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

- Il Comune con delibera di C.C. n. 22 del 25/05/2022 ha approvato le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'imposta. L'imposta si paga in autoliquidazione, in due rate:
- rata in **acconto** pari al 50% dell'importo annuo dovuto da versare entro il **16 giugno**, che può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2021.
- rata a **saldo**, da versare entro il **16 dicembre**, con conguaglio a saldo sulla base delle aliquote deliberate nell'anno 2022.
- Non si devono effettuare pagamenti se l'imposta complessiva ANNUA è inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- Per gli **enti non commerciali** (comma 759 lettera g. Legge n. 160/2019), il versamento dell'imposta dovuta e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 763, Legge n. 160/2019).

- Il versamento IMU va effettuato alle scadenze sopraindicate, **tramite modello F24**, utilizzabile con i codici sotto indicati presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.

| ENTE        | CODICE COMUNE |
|-------------|---------------|
| TERRICCIOLA | L138          |

| DESCRIZIONE  | CODICE TRIBUTO |       |
|--|----------------|-------|
|  | COMUNE         | STATO |
| IMU su abitazione principale cat. A1 - A8 e A9 e pertinenze                | 3912           |       |
| IMU per le aree fabbricabili   | 3916           |       |
| IMU per gli altri fabbricati (esclusi fabbricati cat. D)                   | 3918           |       |
| IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 3918           | 3925  |
| IMU per i fabbricati strumentali all'attività agricola compreso i D/10     | 3913           |       |

## DICHIARAZIONE IMU E RICHIESTE DI RIDUZIONE

Il termine per la presentazione della dichiarazione dell'Imu, stabilito dal Regolamento IMU, è fissato al **31 Dicembre di ogni anno** per comunicare le variazioni intervenute nell'anno di imposta precedente e deve essere utilizzato il **modello ministeriale**.

Per gli **Enti non commerciali** la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica (art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e regolamento comunale).

Per ottenere le **riduzioni** di aliquota deve essere presentata un'apposita richiesta entro il **31 dicembre dell'anno di imposta**. Le riduzioni di aliquota spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste e quindi hanno effetto per lo stesso anno d'imposta e per gli anni successivi fino a quando permangono le condizioni.

## PER UN CORRETTO CALCOLO DELL'IMPOSTA IMU SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Regolamento IMU
- Legge 160 del 27/12/2019

E' possibile consultare i testi normativi aggiornati sul sito del Ministero delle Finanze <http://def.finanze.it>

## INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio tributi del Comune, Via Roma n. 37 solo su appuntamento - telefono 0587/656556 - 656558 - e-mail [tributi@comune.terricciola.pi.it](mailto:tributi@comune.terricciola.pi.it)

La modulistica, il regolamento comunale e il calcolo-on-line sono presenti in questa sezione.